



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 27.10.2015

Oggetto: *Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna:*

- *Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”;*
- *Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”;*
- *Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”*

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di ottobre nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 22.07.2014, prot. n. 7887 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spanu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X (In videoconferenza)	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
_____	Rappresentante delle Provincie	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza

l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti, con particolare riferimento all'art.22 "*Indirizzi per le verifiche su infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività soggetti a danno potenziale nelle aree di maggiore pericolosità idraulica. Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili*";

VISTA la Direttiva 2007/60/CE finalizzata ad "*istituire un quadro della valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità*";

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE che definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.1 del 20.05.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della "*Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)*";

CONSIDERATA la Deliberazione di questo Comitato Istituzionale n.1 del 20.05.2015 recante "*Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna: - Modifiche agli articoli 21, 22 e 30 e introduzione dell'articolo 30 bis delle Norme di Attuazione del PAI; - Approvazione della "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti"; - Approvazione della "Direttiva per lo svolgimento delle*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 27.10.2015

verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”; - Aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N. A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)”;

CONSIDERATA la Deliberazione di questo Comitato Istituzionale n. 3 del 07.07.2015 recante *“Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna: - Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”; - Rettifica all’aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N. A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)”;*

CONSIDERATO il Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, con particolare riferimento alle *“Relazione sulle misure non strutturali”* nel quale sono state indicate le azioni di carattere non strutturale finalizzate alla gestione del fenomeno delle alluvioni in senso ampio, ovvero nelle diverse fasi della prevenzione, della protezione e della preparazione, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative derivanti dal verificarsi dell’evento. Tali principi e intendimenti del PGRA saranno operativamente declinati attraverso i seguenti assi: la conoscenza e rafforzamento della coscienza del rischio; la sorveglianza e dispositivi di previsione delle piene; l’allerta e gestione delle crisi; la presa d’atto e definizione del rischio inondazione in aree urbanizzate; le azioni di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone; le opere per il contenimento delle piene; gestione delle opere di protezione idraulica;

CONSIDERATO che le azioni previste nel PGRA, quali misure non strutturali, prevedono tra l’altro: la modifica e l’aggiornamento della disciplina di attuazione relative alle aree individuate come allagabili associate ai vari tempi di ritorno; la predisposizione di apposite direttive riportanti indirizzi operativi e gestionali di pertinenza e i principi generali di orientamento e di azioni possibili riguardo le tematiche dell’uso del suolo, della gestione delle attività agricole, della gestione selvicolturale e dell’esercizio della pastorizia;

CONSIDERATO che le suddette azioni sono finalizzate alla elaborazione di nuovi strumenti e metodologie di approccio in termini di condivisione della conoscenza e dell’esperienza del comportamento dei corsi d’acqua, così da rendere più efficaci i dispositivi tecnici, amministrativi e associativi, già in essere o da avviare, indirizzati, quale valido e utile supporto sia a livello pubblico che privato;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 settembre 2015, n. 43/2 recante *“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Sardegna. Direttiva 2007/60/CE. D.Lgs. n. 49/2010”* con la quale sono state approvate, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, le seguenti direttive:

a) la *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”*, in attuazione dell’ art. 22 delle N.A. del PAI;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 27.10.2015

b) la *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”*, inattuazione dell’art. 22 delle N.A. del PAI;

c) la *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”*, in attuazione dell’ art. 22 delle N.A. del PAI;

CONSIDERATO che nelle direttive sopra riportate sono necessarie alcune specificazioni e modifiche inerenti alle competenze, secondo le norme vigenti, di alcuni Enti e che, pertanto, si ritiene doveroso procedere alla rettifica come di seguito proposto:

1) nella *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”*, in attuazione dell’ art. 22 delle N.A. del PAI, all’art. 5 *“Indicazioni per l’esercizio transitorio per le opere di attraversamento viario e ferroviario esistenti”* i primi due capoversi:

“Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari, di concerto con i comuni territorialmente competenti e con la DG regionale della Protezione Civile, individuano le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall’amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904”,

sono integralmente sostituiti dai seguenti capoversi come di seguito indicato:

“Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall’amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell’ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile.”.

2) nella *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”*, in attuazione dell’ art. 22 delle N.A. del PAI, all’art. 7 *“Indicazioni per l’esercizio transitorio”* i primi due capoversi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 27.10.2015

Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al punto 4), gli enti proprietari, gestori o concessionari, di concerto con i comuni territorialmente competenti e con la DG regionale della Protezione Civile, individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904."

sono integralmente sostituiti dai seguenti capoversi come di seguito indicato:

"Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile."

3) nella "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti", in attuazione dell' art. 22 delle N.A. del PAI, all'art. 7 "Indicazioni per l'esercizio transitorio" i primi due capoversi:

"Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al punto 4), gli enti proprietari, gestori o concessionari, di concerto con i comuni territorialmente competenti e con la DG regionale della Protezione Civile, individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904."

sono integralmente sostituiti dai seguenti capoversi come di seguito indicato:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 27.10.2015

Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al punto 4), gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile."

RITENUTO di provvedere alla rettifica delle direttive in oggetto conformemente a quanto sopra proposto;

SENTITA in merito la illustrazione svolta a cura del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio di alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico;

SENTITO il segretario generale dell'Autorità di Bacino

DELIBERA

ART. 1) di approvare la rettifica alla "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti", relativa alla modifica integrale dei prime due capoversi dell'art. 5 "Indicazioni per l'esercizio transitorio per le opere di attraversamento viario e ferroviario esistenti" come di seguito indicato:

"Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 27.10.2015

ART. 2) di approvare la rettifica alla *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”*, relativa alla modifica integrale dei prime due capoversi dell'art. 7 *“Indicazioni per l'esercizio transitorio”* come di seguito indicato:

“Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile.”.

ART. 3) di approvare la rettifica alla *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”*, relativa alla modifica integrale dei prime due capoversi dell'art. 7 *“Indicazioni per l'esercizio transitorio”* come di seguito indicato:

Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al punto 4), gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall'amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile.”.

ART. 4) di proporre, di conseguenza, alla Giunta Regionale la rettifica alle tre Direttive conformemente ai precedenti articoli.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda